

QUADRO RP – Oneri e spese

Questo quadro è destinato all'indicazione di specifici oneri che, a seconda dei casi, possono essere fatti valere nella dichiarazione in due diversi modi:

- alcuni (oneri detraibili) consentono di detrarre dall'imposta una percentuale della spesa sostenuta;
- altri (oneri deducibili) permettono di ridurre il reddito imponibile su cui si calcola l'imposta lorda.

Si ricorda che alcuni oneri e spese sono ammessi in detrazione o in deduzione anche se sono stati sostenuti per i familiari.

ONERI DETRAIBILI

Spese che danno diritto alla detrazione del 19 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)

a) Spese sostenute dal contribuente nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (v. Parte II, capitolo 4 "Familiari a carico"):

- spese sanitarie (rigo RP1 col. 2);
- spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento e i sussidi tecnici informatici delle persone con disabilità (rigo RP3);
- spese per l'acquisto e la riparazione di veicoli per le persone con disabilità (rigo RP4);
- spese per l'acquisto di cani guida (rigo RP5);
- spese di istruzione per la frequenza delle scuole d'infanzia, scuola primaria e secondaria (righi da RP8 a RP13, codice 12);
- spese per l'istruzione universitaria (righi da RP8 a RP13, codice 13);
- spese per attività sportive praticate da ragazzi (righi da RP8 a RP13, codice 16);
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede (righi da RP8 a RP13, codice 18);
- per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (righi da RP8 a RP13, codice 31);
- spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (righi da RP8 a RP13, codice 40);
- spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) (righi da RP8 a RP13, codice 44);

La detrazione spetta anche nelle seguenti particolari ipotesi:

- per le **spese sanitarie** sostenute nell'interesse dei **familiari non a carico**, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta (rigo RP2);
- per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nell'interesse del contribuente o di altri familiari non autosufficienti (righi da RP8 a RP13 codice 15);
- per i contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico, il quale non ha iniziato ancora l'attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza (righi da RP8 a RP13, codice 32);
- per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli (righi da RP8 a RP13, codice 33);
- premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni per contratti stipulati fino al 31/12/2024 (righi da RP8 a RP13, codice 36);
- premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni per contratti stipulati dal 01/01/2025 (righi da RP8 a RP13, codice 51);
- premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con necessità di sostegno intensivo come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, per contratti stipulati fino al 31/12/2024 (righi da RP8 a RP13, codice 38);
- premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con necessità di sostegno intensivo come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima legge, per contratti stipulati dal 01/01/2025 (righi da RP8 a RP13, codice 52);
- premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana per contratti stipulati fino al 31/12/2024 (righi da RP8 a RP13, codice 39);
- premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana per contratti stipulati dal 01/01/2025 (righi da RP8 a RP13, codice 53);
- per le spese sostenute per l'iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi (righi da RP8 a RP13, codice 45);

b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse (da indicare nella I sezione del quadro RP):

- spese sanitarie sostenute dal contribuente affetto da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (rigo RP1 col.1);
- interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale (rigo RP7);
- interessi per mutui ipotecari per acquisto di altri immobili (righi da RP8 a RP13, codice 8);
- interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio (righi da RP8 a RP13, codice 9);
- interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale stipulati entro il 31/12/2021 (righi da RP8 a RP13, codice 10);
- interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale stipulati a partire dal il 01/01/2022 fino al 31/12/2024 (righi da RP8 a RP13, codice 46);
- interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale stipulati a partire dal il 01/01/2025 (righi da RP8 a RP13, codice 55);
- interessi per prestiti o mutui agrari stipulati entro il 31/12/2021 (rigo righi da RP8 a RP13, codice11);
- interessi per prestiti o mutui agrari stipulati a partire dal il 01/01/2022 fino al 31/12/2024 (rigo righi da RP8 a RP13, codice 47);
- interessi per prestiti o mutui agrari stipulati a partire dal il 01/01/2025 (rigo righi da RP8 a RP13, codice 56);

- spese funebri (righe da RP8 a RP13, codice 14);
- spese per intermediazione immobiliare (righe da RP8 a RP13, codice 17);
- erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche (righe da RP8 a RP13 codice 21);
- contributi associativi alle società di mutuo soccorso (righe da RP8 a RP13, codice 22);
- erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia” (righe da RP8 a RP13, codice 24);
- spese relative a beni soggetti a regime vincolistico (righe da RP8 a RP13, codice 25);
- erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche (righe da RP8 a RP13, codice 26);
- erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo (righe da RP8 a RP13, codice 27);
- erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale (righe da RP8 a RP13, codice 28);
- spese veterinarie (righe da RP8 a RP13, codice 29);
- spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi (righe da RP8 a RP13, codice 30);
- erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato (righe da RP8 a RP13, codice 35);
- spese per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi per contratti stipulati fino al 31/12/2024 (righe da RP8 a RP13, codice 43);
- spese per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi per contratti stipulati dal 01/01/2025 (righe da RP8 a RP13, codice 54);
- altre spese detraibili incluse nel riordino delle detrazioni (righe da RP8 a RP13, codice 98);
- altre spese detraibili non incluse nel riordino delle detrazioni (righe da RP8 a RP13, codice 99);
- spese per canoni di leasing (rigo RP14).

Spese che danno diritto alla detrazione del 26 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)

- erogazioni liberali alle ONLUS e le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati (righe da RP8 a RP13, codice 61);
- erogazioni liberali ai partiti politici (righe da RP8 a RP13, codice 62);

Spese che danno diritto alla detrazione del 30 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)

- erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle ONLUS o APS e ETS (righe da RP8 a RP13, codice 71);

Spese che danno diritto alla detrazione del 35 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)

- erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni di volontariato OV e degli Enti del Terzo Settore ETS (righe da RP8 a RP13, codice 76);

Spese che danno diritto alla detrazione del 90 per cento (da indicare nella sezione I del quadro RP)

- Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione (righe da RP8 a RP13, codice 81).

Spese che danno diritto alla detrazione d’imposta (da indicare nella sezione III A e III B del quadro RP) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche anche quelle per cui è possibile fruire del superbonus, spese per cui è possibile fruire del bonus facciate e del bonus verde e spese che danno diritto alla detrazione del 50 per cento (da indicare nella sezione III C del quadro RP):**Sezione III A: righe da RP41 a RP47, nella quale vanno indicate:**

- spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- spese per l’acquisto o l’assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati;
- spese per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. È possibile indicare anche le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l’installazione di sistemi monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici se l’installazione avviene congiuntamente con l’effettuazione di interventi antisismici per cui è possibile fruire della detrazione del Superbonus;
- spese per interventi di “sistemazione a verde” delle aree private scoperte;
- per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate).

Sezione III B: righe da RP51 a RP53, nella quale vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati per fruire della detrazione.**Sezione III C: righe da RP56 a RP59, nella quale vanno indicate le spese sostenute che danno diritto alla detrazione del 50, del 65, del 70, del 90 e del 110 per cento****Sezione IV: righe da RP61 a RP64 nella quale vanno indicate:**

- spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice 1);
- spese per interventi sull’involucro degli edifici esistenti (codice 2);
- spese per l’installazione di pannelli solari (codice 3);
- spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4);
- spese per acquisto e posa in opera di schermature solari (codice 5);
- spese per acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse (codice 6);
- spese per acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali (codice 7);
- spese per interventi sull’involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice 8);
- spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti (codice 9);

- spese per interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore (codice 10);
- spese per interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi di rischio inferiore (codice 11);
- spese per acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi (codice 12);
- spese per acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione (codice 13);
- spese per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori (codice 14);
- spese per interventi su strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico (codice 15);
- spese per acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto (codice 16);
- spese per interventi di isolamento termico che interessano l'involucro con una incidenza superiore al 25% effettuati sugli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari in edifici plurifamiliari (codice 30);
- spese per interventi di isolamento termico che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% effettuati su unità immobiliari facenti parte di condomini (codice 31);
- spese per interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (codice 32);
- spese per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari in edifici plurifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (codice 33).

Sezione V: righe da RP71 a RP73 nella quale vanno indicate le **detrazioni per inquilini con contratto di locazione:**

- detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale (rigo RP71 codice 1);
- detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale (rigo RP71 codice 2);
- detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti, che stipulano un contratto di locazione per l'abitazione principale (rigo RP71 codice 4);
- detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro (rigo RP72);
- detrazioni per affitto di terreni agricoli ai giovani (rigo RP73);

Sezione VI: righe da RP80 a RP83 Altre detrazioni

- investimenti in start up e decadenza start up recupero detrazione (rigo RP80) e relative eccedenze di credito d'imposta di cui all'art. 2 L. 162/2024 (rigo RP81);
- detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida (rigo RP82);
- altre detrazioni (rigo RP83).

ONERI DEDUCIBILI

Questi oneri vanno indicati nella sezione II del quadro RP (righe da RP21 a RP34):

a) Spese sostenute dal contribuente nell'interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico (v. Parte II, capitolo 4 "Familiari a carico"):

- contributi previdenziali e assistenziali (rigo RP21);
- contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale (rigo RP26 codice 6);
- contributi versati direttamente dai pensionati, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali istituite da appositi accordi collettivi (rigo RP26 codice 13);
- contributi per forme pensionistiche complementari e individuali (righe da RP27 a RP30).

Sono inoltre deducibili le **spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità** sostenute anche nell'interesse dei **familiari anche se non a carico** fiscalmente (rigo RP25);

b) Spese sostenute dal contribuente nel proprio interesse:

- assegni periodici corrisposti al coniuge (rigo RP22);
- contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e familiari (rigo RP23)
- erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose (rigo RP24);
- erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative (rigo RP26 codice 7);
- erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute (rigo RP26 codice 8);
- erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco (rigo RP26 codice 9);
- erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali (rigo RP26 codice 12);
- rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri (rigo RP26 codice 21);
- spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione (rigo RP32);
- somme restituite al soggetto erogatore (RP33);
- investimenti in start-up (rigo RP34).
- erogazioni liberali a favore delle ONLUS, OV e APS (rigo RP36).

Spese sostenute per i figli

Se la spesa è sostenuta per i figli la detrazione spetta al genitore a cui è intestato il documento che certifica la spesa. Se invece il documento che comprova la spesa è intestato al figlio, le spese devono essere ripartite tra i due genitori nella proporzione in cui le hanno effettivamente sostenute. Se intendete ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento, nel documento che comprova la spesa dovete annotare la percentuale di ripartizione. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, ai fini del calcolo della detrazione, quest'ultimo può considerare l'intero ammontare della spesa.

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta oppure alla deduzione per le spese sanitarie del defunto da loro sostenute dopo il suo decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici e dalle società partecipate in regime di trasparenza

È bene ricordare che sia i soci di società semplici sia i soci di società partecipate in regime di trasparenza hanno diritto di fruire della corrispondente detrazione di imposta, oppure di dedurre dal proprio reddito complessivo alcuni degli oneri sostenuti dalla società, nella proporzione stabilita dall'art. 5 del Tuir. Detti oneri vanno riportati nei corrispondenti righe del quadro RP.
